



**Comune di San Salvatore di Fitalia**  
**Provincia di Messina**

**Deliberazione del Commissario Straordinario**  
**con i poteri**  
**della Giunta Comunale**

N. 20 Reg.

Data 23.07.2014

**OGGETTO:** Assegnazione somme al responsabile del IV Settore per rimborso  
spese al Dr. Artale Luigi

L'anno duemilaquattordici il giorno VÈNTITRÈ del mese di LUGLIO  
alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario  
Straordinario, Dott. Giovanni Corso, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto  
Assessoriale n° 128 del 10.06.2014, per la provvisoria gestione del Comune,  
adotta il provvedimento all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Gabriella CRIMI, che provvede  
alla redazione del presente verbale;

Oggetto: Assegnazione somme al responsabile del IV settore per rimborso somme al Dr. Artale Luigi.

PREMESSO che, a seguito di controversia insorta fra il Dr. Artale Luigi / Comune, relativamente al ritardato pagamento della parcella per l'attività espletata dallo stesso a seguito dell'incarico di esperto nella stima dei beni da conferire nella Società ATO.ME1,;

Che a seguito di detta controversia il giudice di Naso ha fatto pervenire a questo Ente il decreto ingiuntivo n. 96 /2010 ,con il quale viene condannato il Comune al pagamento di quanto dovuto; CHE il Dr Artale Luigi ,obbligato in solido a pagare dall'ente di riscossione, ha effettuato il pagamento dell'imposta di registrazione, il cui importo ammonta ad € 254.51,come si evince dalla nota pervenuta al protocollo in data 09.07.2014 con la quale viene richiesto il rimborso di cui sopra;

CONSIDERATO che detta imposta è addebitabile al Comune ,in quanto condannato dal Giudice a pagare le spese giudiziarie;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso della somma versata dal Dr .Artale Luigi;

VISTA la ricevuta di versamento effettuata in data 08.07.2014 di importo pari ad €254,51;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visto L'OA.EE.LL vigente nella regione Siciliana;


#### PROPONE

- Assegnare al Responsabile del IV Settore la somma di €.254;51 , al fine di adottare tutti gli atti successivi e consequenziali necessari al rimborso;
- Dare atto che l'importo trova copertura finanziaria all'intervento n. *AD10.208/A*.....Bilancio 2014, in corso di formazione dando atto del rispetto dell'art. 163 del Decreto Leg.vo267/2000 e che trattasi di spese non frazionabili;
- Stante l'urgenza di provvedere al rimborso dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il Responsabile del procedimento  
Melina Carolina Rizzo



Il Commissario Straordinario  
Dr. Corso Giovanni



**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2013 00323057 42**

Ente di Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Messina Via Ugo Bassi 126 isolato 137 98123 MESSINA

ad incarico di:  
Agenzia delle Entrate

29529520130032305742000

DESTINATARIO

Sig ARTALE LUIGI

CORSO ITALIA 77

98070 ACQUEDOLCI ME

Cod. Fisc. RTLLGU69L16H850X

Num richiesta 02279

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE**

Agenzia delle Entrate

**SOMME DOVUTE**

248,63

diritti di notifica 5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\***

euro 254,51

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 609, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo  
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio territoriale  
di Sant'Agata di Militello  
Via Michele Amari 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO ME

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- 1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI  
Provvedimento relativo a Decreto ingiuntivo  
emesso da GIUDICE DI PACE DI NASO  
anno 2010 numero 000000096 sottonumero 0

Ruolo n. 2013/000596.  
Reso esecutivo in data 13-08-2013.  
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARGHERITA SANFILIPPO.  
Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio territoriale di Sant'Agata di Militello, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2010	109S	Registro varie proporzionali sanzione pecun.	50,40	2,34	4,03
2	2010	109T	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
3	2010	731T	Registro interessi tasse e imp.ind.	3,99	0,19	0,32
4	2010	940A	Costo della notifica degli atti	10,32	0,48	0,83
5	2010	964T	Registro trib.spec. e compensi	4,13	0,19	0,33
6	2010	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia	0,75	0,05	0,06

Totale 237,59 11,04 19,01

Totale da pagare (entro le scadenze) euro 248,63

Totale da pagare (oltre le scadenze)\* euro 256,60

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione. Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione  
OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE

96

2369 PAR.

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro 254,51 dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 248,63 + 5,88 (\*) = **254,51**  
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di pagamento in ritardo, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 256,60 + 5,88 (\*) = **262,48**  
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- Alle Poste e in Banca, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- In Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT17A0103016500000002012516 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi di Siena SpA, codice CIB PASBINT33XXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- Alle Poste, con l'apposito bollettino F35 sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 00308981 intestato all'Agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. MESSINA ORDINARIO;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**CODICE FISCALE: RTLLGU69L16H850X**  
**NUMERO CARTELLA: 295 2013 00323057 42**

**REGIONE O ZONA:**  
**GRUPPO: 0099**

Pagamento anche tramite Per m...

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2013/000596	109S	2010	1	50,40	2,34	13003A000364000
2	2013/000596	109T	2010	1	168,00	7,81	13003A000364000
3	2013/000596	731T	2010	1	3,99	0,19	13003A000364000
4	2013/000596	940A	2010	1	10,32	0,48	13003A000364000
5	2013/000596	964T	2010	1	4,13	0,19	13003A000364000
6	2013/000596	240T	2010	1	0,75	0,03	13003A000364000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
<b>Totale</b>					<b>237,59</b>	<b>16,92</b>	<b>euro 254,51</b>
<b>Importo totale della cartella</b>							<b>euro 254,51</b>
<b>Pagamento rata unica</b>							<b>euro 254,51</b>

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Giuseppe Pilato, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Messina di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 50 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 72. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

**In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Per ulteriori informazioni o per pagare on line i bollettini "RAV" allegati agli atti dall'Agente della riscossione, è possibile usufruire dei servizi offerti da Riscossione Sicilia S.p.A. tramite il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it)

Il pagamento potrà essere eseguito, utilizzando il servizio **epay@web** (lo sportello a casa tua), con carta di credito VISA, MASTERCARD; gli importi delle relative commissioni sono specificati nel sito stesso.

**COMPENSAZIONI**

segue

il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.  
Per maggiori informazioni vedi la voce "come e dove pagare" sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Gli Sportelli sono aperti al pubblico:  
dal lunedì al giovedì, dalle 8,20 alle 13,00 e dalle 14,45 alle 15,45;  
il venerdì, dalle 8,20 alle 12,30.

#### SPORTELLI AL PUBBLICO

MESSINA	Via Ugo Bassi, 126 Isolf. 137	Tel. 090/2982380
MILAZZO	Via V. Veneto, 41	Tel. 090/9282120
TAORMINA	P.zza S. Antonio Abate, 6	Tel. 0942/625562

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli saltuari e polifunzionali.  
Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), sezione "Dove siamo".

#### ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it) nella sezione "Contribuenti" alla voce "dove e come pagare".

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Sicurezza e Privacy.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), nonché presso gli sportelli della scrivente società.

#### ◆ RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

#### RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina

segue

relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

**ATTENZIONE** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

Notificare il ricorso a  
"Dettaglio degli importi dovuti"  
consegnandolo di  
giudiziario N.L.

## PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

**Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)**

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

**N.B.** Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

### A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

### Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

### A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)

segue

36-bis del D...  
abile chiedere  
e la rich.

- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale
- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

#### Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

#### Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

segue

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte ricorrente non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

Normativa di riferimento  
lettera a) e lettera b)  
della Repubblica

## SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

### INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli

segue

OPR n. 115/2000  
e la parte no.

essi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento  
ormativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8,  
ettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente  
della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

**Le spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono  
determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero  
delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito,  
rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

CONTR. CORRISP. POSTALI (ricevuta di pagamento) - Ufficio Postale



sul C/C n. 12488987 di Euro 254,51

intestato a  
**RISCOSSIONE SICILIA SPA**  
**PROV. ME - RAV - AGENTE RIS**

Eseguito da **ARTALE LUIGI**  
Residente in **98070 ACQUEDOLCI ME**  
Cod. Fiscale **RTLLGU69L16H850X**  
N. Documento **29520130032305742/000**  
Cod. Rav **81030649378076810**

**IMPORTO TOTALE**

107/040 05	00-01-10	011
10089		€254,51
RAYV 0089		€1,30
Commissioni		€0,13

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA

CODICE RAV

**81030649378076810**



In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/90 n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

**IL RESPONSABILE del servizio interessato** – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Data 21/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA** – per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. 267/2000 : esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa all'Intervento 1010208/1 del Bilancio di previsione anno 2014 in voce " imp. PN 500 " che presenta al momento la disponibilità di Euro 254,51

Data 23/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;  
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.**

VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

**Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;**


**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/91.**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Corso

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Maria Gabriella Crimi



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo On-Line del Comune il giorno 24-7-14 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

S.Salvatore di Fitalia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

+

**ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è diventata esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Salvatore di Fitalia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, li .....  <b>Il Segretario Comunale</b> .....	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio. ..... Li ..... <b>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</b> .....
---	---

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. .... del ..... di Euro ..... N. .... del ..... di Euro.....

**Il Ragioniere**

.....